



Egregio **CLIENTE** 

Prot. n. 11/2022

# CREDITI NON RISCOSSI DA SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI: RECUPERO IVA IN TEMPI STRETTI

Il decreto "Sostegni-bis" ha previsto novità sostanziali sulla disciplina delle note di variazione Iva, con particolare riferimento alla possibilità per i cedenti/prestatori di rettificare l'importo fatturato e non riscosso nei confronti di cessionari/committenti che vengono assoggettati a una procedura concorsuale.

Tali novità trovano applicazione, per espressa previsione normativa, solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021.

#### L'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

L'articolo 26 del Decreto Iva, prevede che il cedente/prestatore possa emettere la nota di variazione in **diminuzione** nei confronti del cessionario/committente, e quindi **recuperare l'Iva**, "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale".

Mentre per le procedure concorsuali avviate fino al 25 maggio 2021 la possibilità per il creditore di emettere la nota di variazione è rimandata alla fase di chiusura della procedura stessa, con le nuove disposizioni il legislatore consente di anticiparne l'emissione già alla fase di avvio della procedura, qualora essa si realizzi a partire dal 26 maggio 2021, così che il creditore non sia gravato dell'Iva riguardante il corrispettivo non percepito.

#### TEMPISTICA PER L'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE



Alla luce di recente pronuncia della Corte di giustizia europea, l'emissione della nota di variazione in diminuzione e la detrazione dell'imposta non incassata, **non risulta più preclusa** al cedente/prestatore che **non abbia effettuato l'insinuazione al passivo** del credito.

Per le procedure concorsuali aperte fino al 25 maggio 2021, il recupero dell'Iva potrà avvenire dalla data di chiusura della procedura, ossia di accertamento della relativa infruttuosità.



### **Esempio:**

Fallimento dichiarato nel 2015, il cui termine per presentare osservazioni al piano di riparto è scaduto il 30 novembre 2021:

Data a partire dalla quale il cedente può	
emettere la nota di variazione in diminuzione e	30.11.2021
detrarre l'IVA	
Data entro la quale il cedente può emettere la	30.4.2022 (termine presentazione mod.
nota di variazione	IVA 2022 relativo al 2021).
Data entro la quale il cedente può detrarre l'IVA	Se la nota è emessa nel 2021 la detrazione va operata:  • nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione; oppure  • in sede di mod. IVA 2022 relativo al 2021, da presentare entro il 30.4.2022.  Se la nota è emessa nel 2022 (entro il 30.4) la detrazione va operata:  • nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione; oppure  • in sede di mod. IVA 2023 relativo al 2022, da presentare entro il 30.4.2023.

Riguardo le procedure concorsuali aperte a partire dal 26 maggio 2021, il creditore potrà emettere la nota di variazione in diminuzione tassativamente entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene aperta la procedura concorsuale, provvedendo a detrarre l'imposta.



## Esempio:

- Cessione di un bene: fattura del 30.11.21 (non pagata dal debitore);
- Fallimento del debitore il 10.1.2022.

Data a partire dalla quale il cedente può	
emettere la nota di variazione in diminuzione e	10.1.2022
detrarre l'IVA	
Data entro la quale il cedente può emettere la	30.4.2023 (termine presentazione mod.
nota di variazione	IVA 2023 relativo al 2022).
Data entro la quale il cedente può detrarre l'IVA	Se la nota è emessa nel 2022 la
	detrazione va operata:
	<ul> <li>nella liquidazione periodica del</li> </ul>
	mese/trimestre di emissione;
	oppure
	• in sede di mod. IVA 2023 relativo
	al 2022, da presentare entro il
	30.4.2023.
	Se la nota è emessa nel 2023 (entro il
	30.4) la detrazione va operata:
	<ul> <li>nella liquidazione periodica del</li> </ul>
	mese/trimestre di emissione;
	oppure
	• in sede di mod. IVA 2024 relativo
	al 2023, da presentare entro il
	30.4.2024.